

Sent. n. 38/2025 pubbl. il 27/07/2025

Cron. n. : 1016/2025

Rep. n. 48/2025 del 28/07/2025



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L.R. CONTROLLATA
N° 10/25

Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 26 luglio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Guido Campi	Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco	Giudice,

ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 46 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 3 luglio 2025;

letto il ricorso depositato in data 22 maggio 2025 da **Antonella Granata**, nata a Ortona l'11 gennaio 1968, C.F. GRNNNL68A57G141W, in proprio e in nome e per conto della figlia minore **Veronica Antonelli**, nata a Ortona il 29 dicembre 2009, C.F. NTNVC09T69G141H, entrambi residenti in Orsogna alla Contrada Piana San Bernardino 1, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Acconcia, in virtù di delega posta in calce al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;

sentito il Giudice Relatore;

Osserva

Premesso che:

con ricorso depositato in data 22 maggio 2025 Antonella Granata, sia in proprio sia in nome e per conto della minore Veronica Antonelli, ha avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi;
- che la ricorrente è debitrice e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;

considerato che: ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice (risulta che la Granata percepisce un reddito medio mensile nell'ultimo triennio pari ad € 799,01, come attestato dalla relazione, e che la minore Veronica Antonelli non percepisce redditi; il nucleo familiare è composto dalle sole ricorrenti; ne consegue che può ritenersi congruo fissare la soglia necessaria al mantenimento secondo quanto richiesto) deve essere stabilito in € 1.500,00;

considerato che: in ragione del fatto l'immobile oggetto di liquidazione risulta essere l'immobile di abitazione del nucleo familiare, vi sono i presupposti di cui all'art. 270 comma 2 lett. e) Codice della Crisi, affinché possa essere omesso l'ordine di rilascio dell'immobile in questione e la ricorrente sia autorizzata a viverci sino all'alienazione;

p.q.m.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Antonella Granata**, nata a Ortona l'11 gennaio 1968, C.F. GRNNNL68A57G141W, in proprio e in nome e per conto della minore **Veronica Antonelli**, nata



Sent. n. 38/2025 pubbl. il 27/07/2025

Cron. n. : 1016/2025

Rep. n. 48/2025 del 28/07/2025

a Ortona il 29 dicembre 2009, C.F. NTNVC09T69G141H, entrambi residenti in Orsogna alla Contrada Piana San Bernardino 1;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, Avv. Diego Bracciale del Foro di Chieti, con studio in Ortona alla via Caldora n. 2, salvo eventuali cause di incompatibilità;

ORDINA

alla debitrice di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

ORDINA

alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo l'immobile sito nel Comune di Orsogna e distinto al NCEU al foglio 11 particella 4244 sub. 8, che la ricorrente è autorizzata ad utilizzare fino alla vendita.

Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

FISSA

ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.500,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;



Sent. n. 38/2025 pubbl. il 27/07/2025

Cron. n. : 1016/2025

Rep. n. 48/2025 del 28/07/2025

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al Liquidatore nominato.

Chieti, 26 luglio 2025

Il Presidente

(dr. Guido Campli)

Il Giudice est.

(dr. Alessandro Chiauzzi)

